

Pubblicato il 22/12/2020

N. 00806/2020 REG.PROV.CAU.

N. 01564/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1564 del 2020, proposto da Maluha Bay di Calosso Pamela & C S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Maruotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Lecce non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- dell'atto del Comune di Lecce prot. n. 138998 del 23 novembre 2020;
- dell'atto del Comune di Lecce prot. n. 152019 del 17 dicembre 2020;
- nei limiti dell'interesse, della Deliberazione della Giunta comunale di Lecce n. 342 dell'11 novembre 2020 ;

- nei limiti dell'interesse, del permesso di costruire prot. n. 79753 del 27 aprile 2018, rilasciato dal Comune di Lecce, nella parte in cui indica come termine di validità il 31 dicembre 2020;
 - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo;
- nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente:
- ad ottenere il formale rilascio del titolo demaniale;
 - a mantenere montate le strutture facilmente amovibili assentite dai titoli edilizi, fintantoché è titolare della concessione demaniale marittima n. 10 del 17 giugno 2008 o, in ogni caso, fintantoché è legittimata ad utilizzare l'area demaniale di cui alla citata c.d.m.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che le questioni proposte dalla ricorrente con i motivi di censura proposti necessitano di adeguato approfondimento in sede collegiale;

Considerato che appare opportuno pervenire alla decisione re adhuc integra;

Considerato che – sia pure nei limiti della *sommatoria cognitio* – sembra ricorrere il *fumus boni juris* con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 1 commi 682 ss della Legge 145/2018 3 e dell'art. 182 comma 2 della Legge 77/2020;

Considerato che ricorre altresì il *periculum in mora* solo in relazione alla conseguente esigenza di salvaguardare lo stato di fatto ad oggi esistente, assicurando il mantenimento delle strutture esistenti oltre la scadenza del 31 dicembre 2020 e fino alla data di decisione collegiale sull'istanza cautelare ovvero del ricorso nel merito (e non invece – nella presente fase del giudizio - con riferimento alla domanda di tutela di posizioni pretensive volte al rilascio del titolo in proroga);

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di cautela monocratica e, per l'effetto, sospende in via interinale l'efficacia degli impugnati provvedimenti nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 13 gennaio 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce il giorno 22 dicembre 2020.

Il Presidente
Antonio Pasca

IL SEGRETARIO